

REGOLAMENTO AgriCAT
Fondo mutualistico nazionale
per la copertura dei danni catastrofali meteorologici
alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità

Istituito con legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, articolo 1 commi dal 515 al 518, come modificati dagli articoli 19 e 20 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 e dall’articolo 1 comma 302 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”.

Ricompreso con codice intervento SRF04 nel Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione del 2 dicembre 2022 (CCI: 2023IT06AFSP001).

La società di capitali Agri-Cat s.r.l. è riconosciuta quale Soggetto Gestore del Fondo, ai sensi dell’articolo 4 del D.M. Masaf n. 667236 del 30 dicembre 2022

Sommario

PREMESSA.....	3
Articolo 1 - DEFINIZIONI.....	3
Articolo 2 – SCOPO DEL FONDO - AMBITO OPERATIVO	4
Articolo 3 – PARTECIPAZIONE E CONTRIBUZIONE AL FONDO.....	5
Articolo 4 – DESTINATARI DEGLI INDENNIZZI	6
Articolo 5 – SUPERFICI E PRODOTTI OGGETTO DI INDENNIZZO.....	6
Articolo 6 – DURATA DELLA COPERTURA MUTUALISTICA E DEFINIZIONE DEGLI INDENNIZZI.....	7
Articolo 7 – DENUNCIA DI SINISTRO	7
Articolo 8 – VERIFICA DEL NESSO DI CAUSALITA’	8
Articolo 9 – PROCEDURA DI RILIEVI CAMPIONARI	8
Articolo 10 – CRITERI DI SCELTA DEI TECNICI INDIVIDUATI DAL FONDO PER L’ELABORAZIONE DEI RILIEVI CAMPIONARI.....	9
Articolo 11 – ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ DI RILEVAZIONE	11
Articolo 12 – MODALITA’ DI INTERVENTO DEL FONDO.....	11
Articolo 13 – TRASMISSIONE DI BOLLETTINI E RISARCIMENTI	11
Articolo 14 – CALCOLO DELL’INDENNIZZO	12
Articolo 16 – INDENNIZZI INDEBITAMENTE PERCEPITI.....	13
Art. 17 PROCEDURE DI RICORSO E LEGITTIMAZIONE AL GIUDIZIO.....	13
Articolo 18 – PATRIMONIO E CONTABILITA’	14
Articolo 19 – RELAZIONE SULLA GESTIONE	14
Articolo 20 – COMMISSIONE TECNICA CONSULTIVA	15
Articolo 21 – PUBBLICITA’	16
Articolo 22 – NORME FINALI.....	16

PREMESSA

Il presente regolamento stabilisce le norme di funzionamento del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina, siccità, finalizzato agli interventi di cui agli artt. 69, lett. f) e 76 del regolamento (UE) 2115/2021, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, commi 515 e seguenti della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e del disposto dell'articolo 6 del DM Masaf n. 667236 del 30 dicembre 2022.

Vengono inoltre stabiliti gli obblighi e i diritti degli agricoltori aderenti e altre norme per il funzionamento del Fondo.

Il Fondo mutualistico nazionale Agricat è inserito tra gli strumenti di gestione del rischio.

Il soggetto gestore del Fondo acquisisce le informazioni e svolge le attività necessarie al perseguimento dei fini istituzionali anche attraverso idonee modalità di collaborazione con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) che gestisce, nel SIAN, il Sistema integrato di gestione dei rischi istituito dall'articolo 11 del DM 12 gennaio 2015, n. 162.

La Legge n. 234/2021 individua AGEA come soggetto preposto all'erogazione degli indennizzi in favore degli agricoltori, nonché alla verifica delle eventuali sovracompenzazioni per effetto di un cumulo degli interventi del Fondo con altri regimi di gestione del rischio pubblici o privati.

L'unicità del procedimento, attivato da un agricoltore a partire dalla presentazione di una denuncia di sinistro al Fondo e concluso con la comunicazione di chiusura a seguito del provvedimento espresso e motivato conseguente a tutte le fasi istruttorie e di pagamento, impone la predisposizione di procedure amministrative e informatiche armonizzate e condivise tra il Soggetto gestore del Fondo e Agea; tali procedure saranno regolate da specifici accordi di servizio, anche ai fini della corretta applicazione dell'articolo 1, comma 302 della Legge n. 197/2022.

Articolo 1 - DEFINIZIONI

Ai sensi del presente Regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

Soggetto gestore del Fondo: la società di capitali "AGRI-CAT S.R.L." costituita il 21 luglio 2022 dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare – ISMEA ai sensi dell'articolo 1, comma 516, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021.

Autorità competente: la Direzione Generale dello sviluppo rurale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

PGRA: Piano di gestione dei rischi in agricoltura, strumento attuativo annuale del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Avversità catastrofali: le avversità assoggettabili a copertura mutualistica a carico delle produzioni vegetali elencate all'allegato 1, punto 1.2.1 del PGRA.

Agricoltore: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nel territorio italiano e che esercita un'attività agricola ai sensi del DM Masaf 23 dicembre 2022 n. 660087.

Agricoltore aderente: un agricoltore che presenta una domanda per i pagamenti diretti per l'anno di domanda in questione.

Agricoltore partecipante: l'agricoltore destinatario delle compensazioni finanziarie del Fondo in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 comma 1 lettera a) del D.M. Masaf 30 dicembre 2022 n. 667236.

Azienda agricola: tutte le unità usate per attività agricole, così come definita nell'articolo 3 comma 1 lettera c) del DM Masaf del 23 dicembre 2022 e gestite da un agricoltore, situate nel territorio italiano.

Indennizzo: compensazione finanziaria riconosciuta all'agricoltore partecipante a causa di un danno subito da eventi di gelo o brina, alluvione, siccità, sulla base di sopralluogo peritale, ovvero di indici di riferimento.

Spese per le attività di rilievo in campo: le spese riconosciute per la rilevazione degli eventi negli areali danneggiati.

Uso del suolo: copertura omogenea del terreno rispetto ad una classificazione di riferimento, rilevata con modalità oggettive e che caratterizza la parcella di riferimento del SIPA, di cui all'articolo 3 del D.M. Masaf 1° marzo 2021.

Articolo 2 – SCOPO DEL FONDO - AMBITO OPERATIVO

1. Il Fondo, previsto nel Piano Strategico della PAC – codice intervento SRF04, è finalizzato agli interventi di cui agli articoli 69, lettera f), e 76 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 recante «Norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del

Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/ 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio».

2. Il Fondo ha lo scopo:

a) di favorire un approccio integrato alla gestione del rischio ampliando il ventaglio di strumenti a disposizione delle imprese per la tutela delle produzioni agricole contro gli eventi meteorologici di natura catastrofale (alluvione, gelo o brina, siccità);

b) di aumentare il grado di resilienza e la capacità di risposta delle aziende agricole ai cambiamenti climatici, di incrementare il numero di imprese agricole aderenti a programmi di gestione del rischio e di favorire il riequilibrio territoriale e settoriale del sostegno pubblico.

3. il Fondo opera a copertura dei danni provocati da avversità catastrofali alle produzioni agricole vegetali sull'intero territorio nazionale, nel periodo che intercorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Tale copertura è applicata con riferimento alla presenza di colture su terra, dichiarate nel Piano di coltivazione ai sensi dell'articolo 4 comma 3 del DM Masaf 1° marzo 2021, n. 99707.

4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 515 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, i criteri e le modalità di intervento del Fondo sono definiti nel Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura (PGRA).

Articolo 3 – PARTECIPAZIONE E CONTRIBUZIONE AL FONDO

1. La domanda unica presentata da ciascun agricoltore in ambito PAC 2023-2027 costituisce, per l'anno in questione, domanda di adesione al Fondo e alla relativa copertura mutualistica.

2. In applicazione dell'articolo 9 del DM Masaf n. 660087 del 23 dicembre 2022 e dell'articolo 8 del DM Masaf n. 667236 del 30 dicembre 2022, la quota di adesione alla copertura mutualistica a carico dell'agricoltore è versata al Fondo attraverso il prelievo del 3% effettuato dall'Organismo pagatore sui pagamenti erogati per la domanda unica ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento (UE) 2021/2115. A tale quota privata si aggiunge una componente pubblica pari al 70%, derivante dai contributi finanziari di cui all'articolo 76, paragrafo 3, lettera b) del Reg. (UE) n. 2021/2115.

3. La partecipazione al Fondo e il riconoscimento degli indennizzi, così come previsto dall'articolo 8 comma 4 del DM Masaf del 30 dicembre 2022, non sono pregiudicati da un eventuale successivo recupero sulla quota dei pagamenti diretti oggetto del prelievo di cui al comma 2; anche nel caso in cui la quota di cui al comma 2 sia oggetto di recupero integrale non sussiste obbligo di

restituzione di quanto eventualmente ricevuto dal Fondo. Paritariamente, l'eventuale recupero non determina una conseguente riduzione del prelievo versato al Fondo.

4. Nei casi di successione o cessione di azienda, il soggetto che subentra negli obblighi e diritti della domanda unica per la campagna acquisisce nel Fondo la posizione dell'agricoltore cui succede, alle medesime condizioni.

Articolo 4 – DESTINATARI DEGLI INDENNIZZI

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del DM Masaf n. 667236 del 30 dicembre 2022, ciascun agricoltore aderente, al fine di accedere all'indennizzo del Fondo, deve essere "agricoltore partecipante" in possesso di tutti i seguenti requisiti:
 - a) essere stato beneficiario di pagamenti diretti della PAC 2023-2027, riferiti all'anno di adesione al Fondo;
 - b) essere agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 4, par. 5 del Reg. UE n. 2021/2115;
 - c) essere imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile iscritto nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano;
 - d) essere titolare di un Fascicolo Aziendale aggiornato, nel quale sono descritti il piano di coltivazione e le superfici utilizzate per ottenere il prodotto oggetto di copertura del Fondo.
2. L'agricoltore partecipante, al fine di accedere all'indennizzo del Fondo, deve presentare denuncia di sinistro di cui all'articolo 7.

Articolo 5 – SUPERFICI E PRODOTTI OGGETTO DI INDENNIZZO

1. Le superfici ammesse alla valutazione di ammissibilità degli indennizzi a seguito di denuncia di sinistro:
 - a) sono individuate nella sezione 'PIANO DI COLTIVAZIONE' della scheda fascicolo (DM 12 gennaio 2015, n. 162, articolo 3, comma 2, lettera b) e DM 1° marzo 2021, articolo 4, comma 3) utilizzata per la presentazione della domanda unica;
 - b) ricadono in aree interessate dall'evento catastrofale rilevato. L'esistenza del nesso di causalità tra evento e danno è riconosciuta secondo le procedure di cui all'articolo 8.
2. Sono ammessi alla valutazione di ammissibilità degli indennizzi i prodotti di cui all'allegato 2 del PGRA, dichiarati in un piano di coltivazione grafico aggiornato a partire dal 1° gennaio dell'anno di domanda, coerentemente con la realtà colturale.

3. La presentazione di richieste di revisione dell'uso del suolo aziendale delle superfici oggetto di denuncia di sinistro, successive alla denuncia stessa, e con decorrenza retroattiva che include un periodo interessato dal sinistro, comporta l'esclusione automatica dal riconoscimento degli indennizzi.

Articolo 6 – DURATA DELLA COPERTURA MUTUALISTICA E DEFINIZIONE DEGLI INDENNIZZI

1. La durata della copertura mutualistica stabilita per ciascun prodotto di cui all'articolo 5, comma 2, i termini per la presentazione della denuncia di sinistro, i criteri per la determinazione delle perdite economiche e per la conseguente determinazione degli indennizzi spettanti all'agricoltore partecipante, nonché gli indicatori agrometeorologici utilizzati dal Fondo, sono precisati in una circolare del Soggetto Gestore del Fondo, sentita la Commissione Tecnica Consultiva di cui all'articolo 20, da rendere pubblica nelle forme stabilite dall'articolo 21.

Articolo 7 – DENUNCIA DI SINISTRO

1. La denuncia di sinistro è presentata dall'agricoltore tramite le apposite funzionalità rese disponibili dal Fondo in ambito SIAN. Il fac-simile di modello di denuncia è riportato nell'Allegato A.
2. Ai fini della presentazione della denuncia di sinistro è necessario che l'Organismo Pagatore competente alla ricezione della domanda unica abbia correttamente sincronizzato i dati del fascicolo aziendale nei sistemi di Agea Coordinamento.
3. La denuncia di sinistro dovrà pervenire al Soggetto gestore da parte dell'agricoltore aderente nei termini stabiliti dalla circolare di cui all'articolo 6, distinti per avversità, pena la decadenza del diritto all'indennizzo.
4. La produzione media annua, identificata in termini monetari (valore) al fine di esprimere un dato di sintesi delle rese delle diverse tipologie di vegetali coltivati dalle aziende, è determinata tramite l'utilizzo di "Indici di valore" approvati in seno al PGRA della campagna di riferimento, e costituisce la base per il calcolo degli indennizzi in caso di danni.

Articolo 8 – VERIFICA DEL NESSO DI CAUSALITA'

1. Al fine del riconoscimento formale del verificarsi di un evento catastrofale, il Fondo individua le aree colpite sulla base delle mappe elaborate attraverso gli indicatori agrometeorologici di cui all'articolo 6, distinti per avversità.
2. Nei casi di copertura del Fondo in abbinamento a polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi catastrofali secondo le combinazioni di cui al PGRA, la verifica dell'esistenza del nesso di causalità tra evento e danno e la determinazione della relativa quantificazione è svolta tramite la procedura di cui al medesimo PGRA.
3. Nei casi di copertura in carico al solo Fondo, la verifica dell'esistenza del nesso di causalità tra evento e danno e la quantificazione del danno è svolta con rilievi campionari su base areale secondo le procedure di cui all'articolo 9.
4. L'indennizzo del danno è subordinato alla verifica dell'esistenza del nesso di causalità tra evento e danno.

Articolo 9 – PROCEDURA DI RILIEVI CAMPIONARI

1. Per lo svolgimento dei rilievi campionari per ciascun prodotto dichiarato come colpito da un evento catastrofale si procede a delimitare l'area interessata dall'evento che ha prodotto il danno secondo i criteri di cui all'articolo 6.
2. Individuata l'area danneggiata, si estrapola un campione pari almeno all'1% del totale delle aziende agricole in essa ricadenti, secondo i seguenti criteri, applicati in sequenza:
 - a. Individuazione degli appezzamenti agricoli nei quali risulta presente il prodotto dichiarato colpito da un evento catastrofale, attraverso l'utilizzo dei piani di coltivazione grafici validati dagli agricoltori presso gli Organismi Pagatori territorialmente competenti e trasmessi all'Organismo di Coordinamento AGEA. Tali appezzamenti devono presentare i requisiti pedoclimatici ordinari per l'area danneggiata, corrispondenti ai requisiti stabiliti dal Soggetto Gestore in specifiche circolari, tenuto conto del contributo fornito dalla Commissione Tecnica Consultiva di cui all'articolo 20;
 - b. Calcolo dell'incidenza percentuale della superficie degli appezzamenti individuati sulla base di quanto stabilito nella precedente lettera a. rispetto alla SAU complessiva dell'azienda in cui l'appezzamento individuato ricade;
 - c. Individuazione delle aziende da interessare a verifiche in loco, a partire da quelle con la maggiore percentuale di cui al punto b.

3. Individuate le unità territoriali omogenee da sottoporre a verifiche secondo il punto 2., si procede alla verifica dell'esistenza del nesso di causalità tra evento e danno ed alla stima del danno in ciascuna di tali unità.
4. La media dei danni riscontrati sul prodotto danneggiato nel campione sarà l'indice di danno individuato per l'area danneggiata e sarà utilizzato per il calcolo dell'indennizzo del prodotto danneggiato e ricadente nell'area colpita dall'evento.

Articolo 10 – CRITERI DI SCELTA DEI TECNICI INDIVIDUATI DAL FONDO PER L'ELABORAZIONE DEI RILIEVI CAMPIONARI

1. I rilievi campionari di cui all'articolo 8 comma 3 sono svolti da figure tecniche appositamente individuate dal Soggetto gestore ed in possesso dei requisiti di cui al comma 3 nella stima dei danni, riguardanti i prodotti oggetto di protezione e la tipologia di copertura praticata.
2. I tecnici incaricati sono i responsabili dei rilievi e possono essere coadiuvati da altri professionisti in grado di apportare contributi utili al miglior assolvimento dell'incarico.
3. Ciascun tecnico incaricato dovrà possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere abilitato all'esercizio delle professioni ed essere regolarmente iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi - Dottori Forestali, Collegio dei Periti Agrari, Periti Agrari Laureati, Collegio dei Geometri e Geometri Laureati;
 - b) non essere dipendente del Soggetto gestore o di altre società che, direttamente o indirettamente, facciano parte degli organi sociali dello stesso;
 - c) non essere iscritto al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del Codice;
 - d) non essere componente del Consiglio di Amministrazione di società, né avere incarichi di qualsiasi genere anche non remunerati, in società di intermediazione assicurativa o riassicurativa;
 - e) non operare in conflitto di interesse. Sussiste tale rischio quando l'esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni del Tecnico è compromesso per motivi familiari, affettivi, politici o affinità nazionale, interesse economico o qualsiasi altro interesse condiviso con un destinatario. E' configurabile come conflitto di interessi a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- i) effettuazione di qualsiasi attività inerente il percepimento di contributi FEAGA e FEASR da parte del soggetto che conduce una o più delle unità territoriali da sottoporre a verifica;
 - ii) percepimento di compensi anche indiretti comunque finalizzati alla fornitura di prodotti, attrezzature e servizi per l'agricoltura nei confronti del soggetto che conduce una o più delle unità territoriali da sottoporre a verifica;
- f) godere dei diritti civili;
- g) non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna irrevocabile comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- h) non essere stato dichiarato fallito, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, né essere stato presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi;
- i) nei cui confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
4. Ai fini della scelta e del coordinamento delle attività dei tecnici, il Soggetto gestore può delegare all'operatore economico aggiudicatario della gara a procedura aperta, suddivisa in 4 lotti per l'affidamento dei servizi di sviluppo e gestione del sistema informativo agricolo nazionale (Sian) - ID 1774 - Lotto 2 - Servizi tecnici-agronomici. L'operatore economico così individuato avrà l'obbligo di:
- a) fornire l'elenco dei tecnici incaricati prima dell'inizio dell'attività peritale, con l'evidenza dei dati seguenti:
 - i) Cognome e nome

- ii) Luogo e data di nascita
 - iii) Ordine di appartenenza, numero e data di iscrizione
 - iv) Codice fiscale
 - v) Sede operativa
 - vi) Recapito telefonico
 - vii) Indirizzo e-mail
 - viii) Pec
- b) dichiarare esplicitamente di aver verificato che ciascun tecnico incaricato sia in possesso dei requisiti di cui al comma 3.

Articolo 11 – ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' DI RILEVAZIONE

1. Il Fondo mette a disposizione dei Tecnici individuati secondo le modalità indicate nell'articolo 10, un supporto informatico per l'esecuzione dei rilievi campionari di cui all'articolo 9.
2. I risultati delle attività di rilevazione dei danni svolte dai Tecnici sono riportati in uno schema riepilogativo che sarà reso pubblico nelle forme stabilite dall'articolo 21.
3. Il Soggetto gestore del Fondo può attivare controlli di secondo livello sull'attività svolta dal soggetto di cui all'articolo 10, comma 4. Tali controlli sono eseguiti in conformità alla procedura approvata, acquisito il parere della Commissione Tecnica Consultiva di cui all'articolo 20.

Articolo 12 – MODALITA' DI INTERVENTO DEL FONDO

1. Le condizioni di intervento del Fondo sono stabilite dal Capo V del PGRA.

Articolo 13 – TRASMISSIONE DI BOLLETTINI E RISARCIMENTI

1. Ai fini del calcolo degli indennizzi totali, il Fondo considera tutti i danni accaduti all'interno della campagna di riferimento per i quali ha ricevuto regolare denuncia di sinistro, tenendo conto di

eventuali risarcimenti riconosciuti da compagnie di assicurazione ovvero dai Soggetti gestori dei Fondi di cui al Capo III del PGRA e da questi comunicati al Sistema di Gestione dei Rischi secondo le scadenze previste dal medesimo PGRA.

Articolo 14 – CALCOLO DELL'INDENNIZZO

1. Il calcolo dell'indennizzo è effettuato secondo le seguenti modalità:
 - a) si verifica il superamento della soglia minima di danno di cui al PGRA vigente per l'anno in corso che è accertato per ciascuna combinazione CUA/comune/evento per l'intera produzione di cui all'allegato 1 del PGRA:
 - i) in presenza di polizze di assicurazione CAT: l'indennizzo sarà calcolato sulla base delle risultanze dell'attività del perito incaricato dalla compagnia di assicurazione di stimare il danno sulla coltura;
 - ii) in assenza di polizze di assicurazione si applicherà l'indennizzo di area secondo quanto previsto dal PGRA vigente;
 - b) se accertato il superamento della soglia di cui alla lettera a), si procede al calcolo del valore protetto per ciascun prodotto, che è pari al valore indice annuo espresso in €/ha, così come pubblicato nel PGRA, moltiplicato per la superficie coltivata oggetto di denuncia e ricadente all'interno dell'area individuata come danneggiata, espressa in ettari;
 - c) si procede al calcolo dell'indennizzo al lordo della franchigia, pertanto, al valore protetto di cui alla lettera b) si applica la percentuale di danno stabilita, così come calcolata alla lettera a);
 - d) al valore protetto di cui alla lettera b) si applica la franchigia prevista dal PGRA;
 - e) una volta calcolata, la franchigia di cui alla lettera d) sarà detratta dal valore di cui alla lettera c);
 - f) al risultato positivo di cui alla lettera e) si applica il limite di indennizzo così come stabilito dal PGRA; l'importo così ottenuto rappresenta l'indennizzo.
2. La disponibilità finanziaria del Fondo è comunicata dal Soggetto gestore con le modalità previste dall'art. 21, a partire dal 2024, entro il 31 luglio di ciascun anno con riferimento all'anno precedente. Il Soggetto gestore del Fondo determina le indennità da corrispondere agli agricoltori partecipanti aventi diritto nel limite della disponibilità finanziaria annuale. Nel caso in cui il totale degli indennizzi superi la disponibilità totale del Fondo, si procederà al riproporzionamento lineare.

Articolo 15 – EROGAZIONI E SOVRACOMPENSAZIONE

1. Le erogazioni del Fondo agli agricoltori partecipanti non compensano più del costo totale di sostituzione delle perdite causate dai rischi coperti di cui all'articolo 14.
2. L'erogazione dell'indennizzo può avvenire in più rate.
3. Il Soggetto gestore del Fondo predispone gli elenchi di liquidazione in ragione della disponibilità di cassa e li trasmette ad AGEA, la quale opera dei controlli di qualità e conformità alle prescrizioni previste dalla normativa nazionale e unionale
4. La verifica di sovracompensazione per effetto di un cumulo degli interventi del Fondo AgriCat con altri regimi di gestione del rischio, in applicazione dell'articolo 1, comma 517, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è operata da AGEA. Tale verifica è eseguita per ciascuna combinazione CUA/Comune/prodotto/evento ammissibile all'indennizzo del Fondo, che abbia registrato un risarcimento in virtù di una copertura assicurativa agevolata di cui all'articolo 3 del PGRA o di un Fondo di cui al Capo III del PGRA medesimo, controllando che il valore cumulato dei suddetti risarcimenti e dell'indennizzo del Fondo AgriCat non ecceda il valore massimo della mancata produzione accertata in sede peritale dalla Compagnia di assicurazione, ovvero dal Fondo di cui al Capo III suddetto e rideterminando, se del caso, l'importo degli indennizzi del Fondo AgriCat sino all'importo massimo consentito.
5. AGEA, dopo aver provveduto ai pagamenti, ne informa i beneficiari e comunica gli esiti delle verifiche al Fondo AgriCat.

Articolo 16 – INDENNIZZI INDEBITAMENTE PERCEPITI

1. In caso di indebito percepito saranno attivate azioni di recupero secondo le modalità previste stabilite dalla legge.

Art. 17 PROCEDURE DI RICORSO E LEGITTIMAZIONE AL GIUDIZIO

1. Per tutte le attività la legittimazione è in capo al Soggetto gestore del Fondo Agricat ad eccezione di quanto normato all'articolo 1, comma 517 della L. 30 dicembre 2021, n. 234 per cui è legittimata AGEA.

2. Il Foro di Roma è competente per le procedure di ricorso.

Articolo 18 – PATRIMONIO E CONTABILITA'

1. Il patrimonio del Fondo per il pagamento degli indennizzi agli agricoltori partecipanti è costituito, per la componente privata, dalle quote di cui all'articolo 3, comma 2 e, per la componente pubblica, dai contributi finanziari di cui all'articolo 76, paragrafo 3, lettera b) del Reg. (UE) n. 2021/2115. Tali contributi sono ottenuti a valere sul FEASR a seguito del riconoscimento delle richieste presentate dal Fondo.
2. Per i danni accertati e non liquidati entro l'esercizio, il Soggetto gestore è tenuto ad accantonare una riserva tecnica per pari importo.
3. Il patrimonio del Fondo, al netto di eventuali riserve tecniche di cui al comma 2, è incrementato ogni anno dell'eventuale importo residuo della disponibilità finanziaria degli esercizi precedenti.
4. Il patrimonio del Fondo è separato rispetto al patrimonio del Soggetto gestore e le risorse del Fondo sono gestite tramite il conto di tesoreria.

Articolo 19 – RELAZIONE SULLA GESTIONE

1. Il Soggetto gestore del Fondo redige annualmente una relazione sull'attività svolta compresa la rendicontazione dei movimenti in entrata e in uscita che interessano l'attività del Fondo relativamente all'anno civile precedente, specificando l'origine e la natura delle entrate e delle voci di uscita ed evidenziando la presenza di residui dell'anno precedente.
2. La relazione di cui al comma 1 è trasmessa all'Autorità competente entro il 15 luglio di ogni anno, a partire dal 2024, e riporta i seguenti elementi minimi:
 - a) Informazioni sulle coperture mutualistiche prestate dal Fondo (tipologia di coperture attivate, valori in rischio, andamento rispetto alle annualità precedenti);
 - b) Informazioni sui sinistri e sugli esiti delle procedure di rilevazione dei danni (numero e valore delle denunce di accadimento pervenute al Fondo, danni effettivamente accertati in sede di rilevazione, numero di partecipanti indennizzati, importi liquidati);
 - c) Informazioni su eventuali contenziosi, rischi e oneri in capo al Fondo.

3. Entro il 30 novembre di ogni anno il Soggetto gestore del Fondo redige una relazione sull'andamento della campagna in corso.

Articolo 20 – COMMISSIONE TECNICA CONSULTIVA

1. Il Soggetto gestore costituisce una Commissione Tecnica Consultiva con i compiti di supporto nella determinazione di:
 - a) criteri di intervento del Fondo riguardante la durata della copertura dei rischi e gli indennizzi;
 - b) criteri di individuazione degli indicatori agrometeorologici utilizzati;
 - c) requisiti pedoclimatici ordinari per l'area danneggiata al fine di individuare le unità territoriali omogenee da sottoporre a verifica;
 - d) procedure per l'attivazione di controlli di secondo livello sulle attività svolte dai tecnici negli areali danneggiati.
2. La Commissione, i cui componenti non possono essere presenti nella Commissione del PGRA, è composta da:
 - a) un esperto individuato dall'Autorità competente;
 - b) un esperto individuato da Agea;
 - c) un esperto individuato dalla Conferenza Stato-Regioni;
 - d) un esperto individuato tra le Organizzazioni agricole maggiormente rappresentative;
 - e) un esperto individuato tra le Associazioni dei Consorzi di Difesa.
3. La Commissione dura in carica tre anni e può essere confermata per ugual periodo una sola volta.
4. La Commissione nomina, al suo interno, un Presidente che durerà in carica 3 anni e potrà essere confermato per un ugual periodo una sola volta.
5. Ai lavori della Commissione prende parte un rappresentante del Soggetto Gestore del Fondo.
6. Ai componenti della Commissione non spetta alcun emolumento, indennità, gettone di presenza, rimborso spese.

7. La Commissione si riunisce almeno due volte l'anno e ogni volta se ne ravvisi la necessità per l'espletamento dei compiti ad essa riservati, su convocazione del Presidente.
8. Il Soggetto gestore trasmette i documenti di cui al comma 1 alla Commissione, la quale esprime il proprio parere consultivo nel termine di 20 giorni di calendario.

Articolo 21 – PUBBLICITA'

1. Il Soggetto gestore del Fondo garantisce la massima pubblicità alle circolari integrative di quanto disposto dal presente regolamento tramite almeno uno dei seguenti mezzi:
 - a) Pubblicazione sul proprio sito istituzionale;
 - b) Trasmissione al MASAF per la pubblicazione sul sito istituzionale;
 - c) Trasmissione alle Organizzazioni di rappresentanza delle aziende agricole e ai Consorzi di difesa per la divulgazione ai propri associati.

Articolo 22 – NORME FINALI

1. Il presente regolamento sarà modificato una volta completata la trasformazione di SIN Spa prevista dall'*articolo 15-bis del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74* e alla sua partecipazione al capitale sociale del Soggetto gestore del fondo, così come previsto dall'articolo 1, comma 516 della L. n. 234/2021.

ALLEGATI

Allegato A – Fac-simile di modello di denuncia di cui all'articolo 7